



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 162/14**  
Lussemburgo, 2 dicembre 2014

Sentenza nelle cause da C-148/13 a C-150/13  
A, B, C / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

## **La Corte chiarisce le modalità in base alle quali le autorità nazionali possono valutare la credibilità dell'orientamento omosessuale dei richiedenti asilo**

Le direttive 2004/83 e 2005/85 introducono, rispettivamente, norme minime sulle condizioni per l'attribuzione, a cittadini di paesi terzi, della qualifica di rifugiato e sulle procedure di esame delle richieste di asilo precisando i diritti dei richiedenti<sup>1</sup>.

A, B e C, cittadini di paesi terzi, hanno presentato richieste di asilo nei Paesi Bassi, adducendo il timore di essere perseguitati nei loro rispettivi paesi di origine a causa della loro omosessualità. Tuttavia, le loro richieste sono state respinte dalle autorità competenti con la motivazione che il loro orientamento sessuale non era dimostrato.

I tre richiedenti hanno proposto appello avverso tali decisioni. Investito della controversia, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) si interroga sugli eventuali limiti che potrebbero essere imposti dal diritto dell'Unione quanto alla verifica dell'orientamento sessuale dei richiedenti asilo. Infatti, esso ritiene che il semplice fatto di porre domande ai richiedenti asilo possa, in una certa misura, ledere i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In via preliminare, la Corte di giustizia rileva, nella sua sentenza odierna, che le dichiarazioni di un richiedente asilo relative al proprio orientamento sessuale costituiscono solo il punto di partenza nel processo di esame della richiesta e possono necessitare di una conferma.

Tuttavia, le modalità di valutazione, da parte delle autorità competenti, di tali dichiarazioni e degli elementi di prova presentati a sostegno di richieste devono essere conformi al diritto dell'Unione e segnatamente ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Peraltro, tale valutazione deve essere individuale e tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (compresi fattori quali la sua estrazione, il suo sesso e la sua età), al fine di valutare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

In tale contesto, la Corte fornisce le seguenti indicazioni quanto alle modalità di valutazione da parte delle autorità nazionali.

In primo luogo, la valutazione delle richieste di asilo sulla sola base di nozioni stereotipate associate agli omosessuali non consente alle autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente. Il fatto che un richiedente non sia in grado di rispondere a tali domande non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere per la sua mancanza di credibilità.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) e direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13, e rettifica GU 2006, L 236, pag. 36).

In secondo luogo, anche se le autorità nazionali possono procedere, se del caso, a interrogatori destinati a valutare i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, gli interrogatori sui dettagli delle pratiche sessuali del richiedente sono contrari ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Quanto, in terzo luogo, alla possibilità, per le autorità nazionali, di accettare, come hanno proposto taluni richiedenti asilo, il compimento di atti omosessuali, il loro assoggettamento a eventuali «test» per stabilire la loro omosessualità o ancora la produzione di prove quali registrazioni video dei loro atti intimi, la Corte sottolinea che tali elementi, oltre al fatto che non hanno necessariamente valore probatorio, sarebbero idonei a ledere la dignità umana il cui rispetto è garantito dalla Carta. Per di più, autorizzare o accettare un tipo di prove del genere avrebbe un effetto incentivante nei confronti di altri richiedenti e equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi prove siffatte.

In quarto luogo, considerata la delicatezza delle informazioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*